CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 43

Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni

Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 e' inferiore a 10 mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, e' concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma. Il beneficio di cui al precedente comma non e' concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'art. 39, ed e' limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore ai sei unita' di abitazione. I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 20 marzo 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	II — Disposizioni particolari a singole categorie di beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-43-casi-di-contributo-maggiorato-per-la-ricostruzione-di-abitazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it